



## *Il Ministro della Cultura*

**Disposizioni attuative della misura di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante "Misure urgenti in materia di cultura" convertito in legge, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16**

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante "*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*";

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*";

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**VISTA** la legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni, recante "*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*";

**VISTA** la legge 17 ottobre 1996, n. 534 e successive modificazioni, recante "*Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali*" e, in particolare, l'articolo 1 comma 40 in forza del quale "gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono altresì inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante il "*Codice dell'amministrazione digitale*";

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*";

**VISTO** il decreto ministeriale del 5 settembre 2024, n. 270, recante "*Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura*";

**VISTO** l'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 229, Serie Generale, del 30 settembre 2024;



## *Il Ministro della Cultura*

**VISTA** la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 305 del 31 dicembre 2024, Supplemento ordinario n. 43;

**VISTO** il decreto 31 dicembre 2024 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027*” con il quale è stata disposta la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura – Tabella n. 14 – del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027;

**VISTO** il decreto legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante “*Misure urgenti in materia di cultura*” convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della L. 21 febbraio 2025, n. 16;

**VISTI**, in particolare, il comma 2 dell'articolo 3 del decreto sopra menzionato in forza del quale “In coerenza con quanto previsto all'articolo 1, al fine di sostenere la filiera dell'editoria libraria, anche digitale, nonché le librerie caratterizzate da lunga tradizione o interesse storico-artistico, le librerie di prossimità e le librerie di qualità esistenti sul territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo con una dotazione di 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5,2 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, anche in formato digitale” e il comma 4 dell'articolo 3, che dispone che “Con uno o più decreti del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, sono definite le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3 del presente articolo, nel rispetto della disciplina nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato”;

**TENUTO CONTO** della necessità di definire le modalità di assegnazione delle risorse del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura a favore dell'editoria e delle librerie in forza della normativa sopra richiamata;

**ACQUISITO** il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 30 luglio 2025;

### **DECRETA**

#### **Art. 1 (Oggetto)**

1. Il presente decreto individua le modalità di assegnazione delle risorse, per complessivi 30 milioni di euro, iscritte nel fondo avente una dotazione di 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5,2 milioni di euro per l'anno 2026, da ripartirsi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2025, n. 16, alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534 e dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, anche in formato digitale.



## *Il Ministro della Cultura*

### *Art. 2 (Soggetti beneficiari e requisiti)*

1. Possono presentare domanda di accesso al contributo di cui all'art. 1 del presente decreto le biblioteche, aperte al pubblico, appartenenti:
  - alle *amministrazioni centrali dello Stato*, di cui all'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 229, Serie Generale, del 30 settembre 2024;
  - agli *enti pubblici territoriali*, anche consorziati, e loro articolazioni;
  - alle *istituzioni private*, non a fini di lucro, già destinatarie nel triennio 2023-2025 di contributi ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. La domanda di contributo deve essere presentata dal legale rappresentante dell'ente proprietario della biblioteca, dal presidente dell'istituzione privata, o da soggetto da questi espressamente delegato.
3. Nella domanda di contributo, da sottoscrivere mediante firma digitale, deve essere dichiarata sotto la diretta responsabilità del Sottoscrittore la sussistenza del requisito dell'apertura al pubblico della biblioteca, data dal soddisfacimento contemporaneo delle seguenti condizioni:
  - accesso libero e gratuito, che non subordini l'ammissione dell'utente al versamento di quote di iscrizione o alla produzione di credenziali di studio o di ricerca;
  - offerta, in forma gratuita, almeno dei servizi di prestito o consultazione in sede, per almeno 12 ore la settimana;
  - effettuazione di almeno un evento culturale al mese (ovvero dodici eventi nell'arco di un anno solare), in collaborazione con associazioni culturali o di promozione turistica, scuole pubbliche o parificate di ogni ordine e grado, università, istituti di ricerca, piccoli editori, istituti culturali, ovvero organizzazioni iscritte al registro unico nazionale del terzo settore;
  - periodi di chiusura al pubblico, comunque qualificati, non superiori alle quattro settimane su base annuale.
4. Nella domanda deve altresì essere riportato il codice ISIL (*International Standard Identifier for Libraries and related organizations*) dell'Anagrafe delle biblioteche italiane, conforme alla norma ISO 15511, rilasciato alla biblioteca dall'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche.
5. Non possono essere ammessi al contributo gli enti che alla data di apertura del menzionato portale non risultino in regola con la rendicontazione degli eventuali contributi percepiti per le medesime finalità nel biennio 2022-2023 ai sensi del decreto del Ministro della Cultura n. 8 del 22 gennaio 2022.

### *Articolo 3 (Registrazione dell'utente e compilazione della domanda)*

1. La domanda di contributo deve essere compilata mediante accesso all'apposito applicativo dal link pubblicato nel sito internet istituzionale della Direzione generale Biblioteche del Ministero della Cultura: <https://biblioteche.cultura.gov.it>, alla sezione "Contributi", che la medesima Direzione metterà a disposizione previa emanazione di un apposito avviso pubblico entro trenta giorni dalla registrazione del presente decreto da parte degli uffici di controllo, e che rimarrà aperto per almeno 30 giorni solari continuativi.



## *Il Ministro della Cultura*

2. La domanda può essere compilata ed inviata solo previa registrazione nell'applicativo da parte dell'utente come definito all'articolo 2 comma 2 del presente decreto. L'utente, inserite le proprie generalità, scarica la richiesta di registrazione per firmarla digitalmente e ricaricarla nell'applicativo, ricevendone gli identificativi personali di accesso che abilitano l'utente a compilare una domanda per ciascuna delle biblioteche di cui ha la rappresentanza. Nel caso di richiesta di contributi per più biblioteche, accedendo successivamente con le proprie credenziali, si potranno visualizzare le domande presentate per ciascuna biblioteca.

3. I dati inseriti per ciascuna biblioteca potranno essere salvati e modificati più volte dall'utente prima dell'invio definitivo dell'istanza. Per procedere all'invio definitivo dell'istanza l'utente dovrà scaricare dall'applicativo il modello in formato pdf, contenente tutti i dati relativi alla biblioteca e all'ente di appartenenza richiesti dall'applicativo e immessi dall'utente. Il modello dovrà poi essere firmato digitalmente dal Sottoscrittore e caricato nell'applicativo senza apportarvi modifiche che ne invalidino la firma digitale.

4. La domanda firmata digitalmente e correttamente caricata a sistema verrà considerata inviata e consegnata e non sarà più modificabile.

### *Articolo 4 (Attività istruttoria)*

1. La Direzione generale Biblioteche verifica, anche a campione, la corrispondenza dei dati forniti in domanda con quelli presenti nell'Anagrafe delle biblioteche di cui all'articolo 2 comma 4 del presente decreto, con i dati amministrativi e contabili pregressi già in possesso del Ministero della Cultura, nonché con le informazioni pubblicate sui siti ufficiali delle singole biblioteche e/o dei rispettivi enti proprietari che presentano la domanda.

2. Nei casi di manifesta incongruenza tra i dati forniti in domanda e quelli ricavati dalle fonti indicate al comma precedente, ovvero di mancata conferma del requisito dell'apertura al pubblico ai sensi dell'articolo 2 comma 3 del presente decreto, anche sulla base di un riscontro con quanto pubblicato nel sito web dell'ente proprietario, la domanda di contributo viene rigettata con comunicazione al richiedente, effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente fornito in sede di registrazione.

3. La ripartizione delle risorse disponibili viene effettuata a conclusione dell'istruttoria mirante all'accertamento della sussistenza dei requisiti di accesso al contributo, con le modalità previste all'articolo seguente. Dell'esito di tale ripartizione viene data comunicazione agli enti e alle biblioteche interessate mediante pubblicazione dell'elenco dei beneficiari sul link pubblicato nel sito Internet indicato all'art. 3.

### *Art. 5 (Ripartizione delle risorse)*

1. Le risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto sono ripartite tra le biblioteche in regola con i requisiti di cui all'articolo 2 e la cui domanda sia stata validamente acquisita ai sensi dell'articolo 3, sulla base delle seguenti quote:

- a) 5.000 euro per le biblioteche ubicate nei comuni qualificati come periferico e ultraperiferico nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne come individuate dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ovvero nelle aree



## *Il Ministro della Cultura*

periferiche dei comuni capoluogo di città metropolitana, situazione da dichiararsi in domanda a pena di non valutazione;

b) 4.000 euro per tutte le altre biblioteche.

2. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1 del presente decreto eventualmente eccedenti l'ammontare totale dei contributi richiesti sono ripartite tra le biblioteche ammesse al contributo in misura proporzionale alle quote di cui al comma precedente. Nel caso in cui le richieste risultino invece superiori alla copertura finanziaria complessiva, la Direzione generale Biblioteche provvede a rimodulare al ribasso, in misura proporzionale, le predette quote.

3. Il contributo, calcolato ai sensi dei commi precedenti, viene ripartito a ciascun beneficiario in due quote, a valere sugli esercizi finanziari sui quali sono attestate le risorse indicate all'articolo 1 del presente decreto, fino a esaurimento degli importi disponibili per ciascun esercizio finanziario.

### *Articolo 6 (Erogazione dei contributi)*

1. Le quote di contributo gravanti sulle risorse imputate all'esercizio finanziario 2025 vengono erogate all'ente proprietario della biblioteca entro sessanta giorni dal termine stabilito per la presentazione delle domande, secondo le modalità indicate dall'utente nella richiesta di contributo. Ai fini dell'erogazione degli importi loro destinati, le amministrazioni pubbliche titolari di conto di Tesoreria sono tenute a indicare il relativo numero di conto. Gli uffici periferici del Ministero della Cultura possono ricevere le somme di spettanza mediante ordini di accreditamento ai rispettivi funzionari delegati. In nessun caso si effettuano versamenti su capitoli di entrata del bilancio dello Stato.

2. Le quote di contributo gravanti sulle risorse imputate all'esercizio finanziario 2026 vengono erogate ai beneficiari entro il 31 marzo 2026.

### *Articolo 7 (Utilizzo del contributo e controlli)*

1. Il contributo erogato deve essere integralmente utilizzato per l'acquisto di libri, anche in formato digitale. I libri acquistati in formato digitale dovranno essere necessariamente forniti di specifiche licenze che ne consentano il servizio di prestito nelle biblioteche.

2. Gli acquisti di cui al comma precedente possono essere effettuati:

a) per il 90% dell'importo assegnato, presso almeno tre punti vendita fisici, in possesso di codice ATECO primario 47.61 [libri nuovi] o 47.79.1 [libri usati], aventi ubicazione nella provincia o città metropolitana in cui ha sede la biblioteca, ovvero in provincia limitrofa purché nel raggio di 50 chilometri dalla biblioteca stessa.

b) per un massimo del 10% dell'importo assegnato, al di fuori dei vincoli di cui al punto precedente. La percentuale di acquisti non vincolati al principio della territorialità di cui alla lettera precedente può essere elevata al 20% per gli acquisti effettuati presso librerie dichiarate "storiche" ai sensi della normativa vigente, nonché per acquisti effettuati presso le librerie di qualità correntemente iscritte all'omonimo albo tenuto dalla Direzione generale.

3. Per le biblioteche connotate da forte specializzazione, da dichiararsi nella domanda di contributo, per le quali i criteri di vicinanza dei punti vendita di cui al comma precedente creino pregiudizio



## *Il Ministro della Cultura*

all'efficace approvvigionamento del materiale librario specialistico, la percentuale di cui alla lettera a) del comma precedente è ridotta al 70%, e quella di cui alla lettera b) innalzata al 30%.

4. Al fine di esaltare la diversità culturale e per dare spazio e visibilità alle voci locali emergenti, espressione delle comunità territoriali, una quota non inferiore al 10% dell'importo assegnato a ciascuna biblioteca è da destinarsi all'acquisto di prodotti dell'editoria di prossimità, con specifico riferimento ai libri di autori locali o che trattino temi di interesse per la comunità geografica di riferimento della biblioteca, pubblicati da piccole e medie imprese editoriali. L'obbligo non si applica alle biblioteche di cui al comma precedente, a quelle titolari del deposito legale regionale, e a quelle la cui politica delle acquisizioni non preveda una sezione di storia e cultura locale.

5. A partire dal 1° ottobre 2025 la Direzione generale Biblioteche mette a disposizione degli utenti registrati un'area digitale nella quale caricare in formato elettronico le fatture comprovanti gli acquisti effettuati a norma dei commi precedenti.

6. Le risorse assegnate a ciascun ente beneficiario devono essere spese entro 120 giorni dalla ricezione dell'accredito da parte della Direzione generale Biblioteche, come stabilito dall'articolo 6 del presente decreto, e devono essere rendicontate entro lo stesso termine.

7. Per gli enti territoriali, l'esatta rendicontazione ai sensi dei commi precedenti costituisce adempimento dell'obbligo di rendiconto dei contributi straordinari ex articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*".

8. Nel caso di parziale utilizzo delle risorse assegnate entro i termini e con le modalità di cui al presente decreto la Direzione generale Biblioteche dispone la rideterminazione in diminuzione del contributo assegnato in misura proporzionale alla percentuale di spesa effettivamente sostenuta con recupero delle somme versate in eccedenza.

9. Nel caso di mancato utilizzo delle risorse assegnate entro i termini e con le modalità di cui al presente decreto, o nel caso di accertate irregolarità la Direzione generale Biblioteche dispone la revoca totale del contributo assegnato con recupero delle somme versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma, 5 agosto 2025

IL MINISTRO